

Entrata in vigore delle D. RED e delle altre nuove direttive di prodotto

- Mancata attuazione***
- Scorte di prodotti non conformi***
- Il Rappresentante autorizzato***

28 Aprile 2016

Avv. Maurizio Iorio



La direttiva RED e le nuove direttive di prodotto

Entrata in vigore della Direttiva RED

Mancata attuazione della Direttiva RED

Termine per lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi



Le nuove direttive di prodotto

**QUANDO ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE DIRETTIVE ?
COSA SUCCEDE IN CASO DI NON ATTUAZIONE ?**

Direttiva EMC (2014/30/UE) : 20.04.2016 ma : libero smaltimento delle scorte di prodotti non conformi già immessi nel mercato UE

Direttiva LVD (2014/35/UE) : 20.04.2016 ma : libero smaltimento delle scorte di prodotti non conformi già immessi nel mercato UE

Direttiva RED (2014/53/UE) : 13.06.2016 : previsto un periodo di un anno , fino al 12.06.2017 , per lo smaltimento delle scorte dei prodotti già immessi nel mercato UE al 12.06.2016 .

Quando un prodotto è immesso sul mercato dell' Unione Europea ?



Periodo di un anno per lo smaltimento della scorte

“ *Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della presente direttiva che sono conformi alla legislazione dell’Unione in materia applicabile anteriormente al 13 giugno 2016 e sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017* “

(art. 48 D. 2014/53/UE) .

- Pertanto , **quanto ai prodotti soggetti alla D. 1999/5/CE (R & RTTE) e successivamente alla Direttiva RED fino al 12 giugno 2017** è legittimo commercializzare e/o mettere in funzione per la prima volta i prodotti non conformi alla nuova normativa , purché immessi sul mercato UE entro il 12.06.2016 .



Non si applica il periodo di un anno per lo smaltimento della scorte

Tale periodo di “ grazia “ 13.06.2016 / 12.06.2017 tuttavia non si applica :

- ai prodotti **già soggetti alla D. 1999/5/CE (R&TTE) ma che non rientrano nella Direttiva RED** (ad es. terminali telefonici a cavo) : in tal caso , infatti , dal 13 giugno 2016 compreso in poi si applicano (se del caso) le nuove direttive EMC e/o LVD ma non la D. RED ;
- ai prodotti **soggetti fino al 20.04.2016 alle D. 2004/108/CE (ex EMC) e D. 2006/95/CE (ex LVD) ma che rientrano dal 13.06.2016 nella D. RED** (ad es. apparecchi riceventi Radio e TV) : in tal caso nel periodo 21.04.2016 / 12.06.2016 si applicano le nuove Direttive EMC ed LVD mentre dal 13.06.2016 in poi si applica esclusivamente la nuova D. RED .



Quando un prodotto é messo a disposizione nella UE ?

La data del 12.06.2016 è quindi il termine entro il quale un prodotto deve essere stato ***immesso sul mercato***, ossia messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione Europea.

Ma quando un prodotto è per la prima volta messo a disposizione sul mercato UE ?

Per rispondere a questa domanda non si può fare riferimento ad una norma specifica ma piuttosto ad una serie di documenti e prese di posizione assunte negli anni dalla Commissione UE



Quando un prodotto é messo a disposizione nella UE ?

Quando un prodotto proviene da un paese extra UE - secondo l' interpretazione costante della Commissione Europea - l' immissione si ha **al momento in cui il prodotto stesso é sdoganato nella UE** , ossia immesso in libera pratica , purché tale momento coincida :

(a) con il trasferimento fisico nel magazzino dell' importatore/distributore e/o

(b) col trasferimento di proprietà possesso o detenzione a pagamento o gratuitamente , al soggetto di cui sopra o all' utilizzatore finale ;

(c) purché beninteso si tratti di prodotto finito , ossia pronto alla consegna


(E' fatto salvo il caso degli apparecchi medicali , per i quali occorre anche l' autorizzazione ministeriale all' immissione in commercio) .



Quando un prodotto é immesso sul mercato UE ?

Prodotto che proviene da un paese extra UE :

Caso più ricorrente di prodotto sdoganato dall' acquirente – importatore



Esempio :

- Multinazionale con sede in Giappone che vende gli AEE al suo HQ europeo (" Produttore nella UE ") che, a sua volta , li vende alle varie sussidiarie (Sales company) nazionali ;



Quando un prodotto é immesso sul mercato UE ?

Quando un prodotto é fabbricato nella UE , l' immissione si ha **al momento in cui il produttore cede il medesimo , inteso come prodotto finito (tramite un trasferimento a titolo oneroso o gratuito , fisico e/o di proprietà , possesso o detenzione)** , al primo intermediario commerciale (sia esso un soggetto controllato o meno dal produttore) oppure all' utilizzatore finale .


(E' fatto salvo il caso degli apparecchi medicali , per i quali occorre anche l' autorizzazione ministeriale all' immissione in commercio) .



Quando un prodotto é immesso sul mercato UE ?

Prodotto fabbricato nel territorio della UE :

Immissione nel mercato di prodotto fabbricato nell' Unione Europea



Esempio :

- Produttore nella UE che vende gli AEE al ad una sua Sales Company o al primo rivenditore della catena commerciale .



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

Le nuove direttive di prodotto

COSA SUCCEDA IN CASO DI NON ATTUAZIONE ?

- (a)- Il singolo cittadino NON è obbligato dalla direttiva ,
- (b)- Lo Stato é tenuto ad “ ... *interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima....* “ (Corte di Giustizia S. 13.11.1990 c. 106/89) .
- (c) – Se ciò non è possibile , il singolo può fare valere la direttiva nei confronti dello Stato (ma non di altri singoli) .

Le nuove direttive di prodotto in esame sono certamente “ *incondizionate e sufficientemente precise* “ con la conseguenza che gli Operatori Economici - pur non essendo a ciò obbligati - devono ritenersi autorizzati ad adeguarsi anche in mancanza di attuazione entro i termini di legge .



Le nuove direttive di prodotto

Il Rappresentante Autorizzato

Nominato con atto scritto

(non delegabili le attività riservate al fabbricante quali produzione o redazione di documentazione tecnica)

Deve avere almeno 3 compiti specifici :

- **Tenere a disposizione DoC**
- **Informazioni ad autorità**
- **Cooperare con autorità**

Delegabile marcatatura CE

Delegabile redazione e firma DoC (ma NO Documentaz.ne Tecnica)

Delegabile funzione indirizzo unico punto di contatto UE



Le nuove direttive di prodotto

Unico Punto di Contatto UE

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO :

Può anche fungere da “ *unico punto di contatto* “ del Fabbricante , se tale incarico gli è delegato per iscritto . In tale caso , sarà l’ indirizzo del Rappresentante Autorizzato ad essere riportato sul prodotto quale unico punto in cui il Fabbricante può essere contattato .



Grazie per la Vostra attenzione !



Studio Avv. Maurizio Iorio

Via Piccinni , 5 – 20131 Milano

E-mail: avv.m.iorio@avvocatoiorio.it

Posta certificata: maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it Fax. +39 (0)2 93661351

Sito : www.avvocatoiorio.it

Tel. +39(0)2 3659338 /+39 (0)2 84920755

Cell. +39 335132105 Skype maurizio8651



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it